

Decreto 24 maggio 1810. Istruzioni speciali per le « terre corse » di Calabria.

Gioacchino Napoleone, Rei delle due Sicilie, ecc.; Sul rapporto del nostro Ministro dell'Interno; Considerando che i nostri decreti dei 3 di dicembre 1808 e dei 16 ottobre 1809 richieggono per la loro applicazione alle *terre corse* della Calabria, delle spiegazioni che prevengano le dispute di esecuzione; considerando che sia conveniente di render generali le massime ed i principi, che si trovano già adottati dalla Commissione feudale per molti casi particolari; Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. — Sono approvate le qui annesse istruzioni relative alle servitù de' corsi delle Calabrie. Esse saranno eseguite da tutte le Autorità alle quali appartiene, e serviranno di norma alle operazioni de' Commissari incaricati della divisione de' demani.

Art. 2. — Il nostro Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

ISTRUZIONI

I diritti della proprietà sono stati così alterati dalla servitù de' corsi nelle due Calabrie, che spesso le salutari leggi sull'abolizione delle servitù di pascolo, e quelle sulla divisione de' demani, sono contraddette nella loro applicazione per la difficoltà di scorgere quale sia l'originario padrone del fondo e del demanio e quale la servitù sopraggiunta.

Perché non siano disputabili gli effetti di quelle leggi nella parte del Regno dove esse sono più necessarie, il Ministro dell'Interno, avendosi fatto render conto del sistema tenuto dalla Commissione feudale in decidere tali controversie, per quella parte che riguarda la servitù de' corsi feudali, ed avendo esposto al Re la necessità di stabilire una interpretazione uniforme delle leggi, d'ordine di S. M. dà il seguente, regolamento di esecuzione a' Signori Commissari incaricati della divisione de' demani, a' signori Intendenti ed a tutte le altre autorità incaricate della esecuzione delle suddivisate leggi per tutti i casi contenuti nei seguenti articoli.

Art. 1. — I corsi sono sovente una servitù costituita su i demani universali. Gli ex-Baroni hanno lasciato ai Comuni la vicenda della semina, e si sono impossessati della vicenda del pascolo, ovvero partecipano alla rendita dei medesimi. Questa servitù è abolita dalle leggi e da' decreti eversivi della feudalità. L'intera proprietà e l'intero uso dei demani comunali deve essere intatta per le Università. Gli ex-Baroni debbono astenersi dall'esercizio di qualunque diritto su i medesimi.

Art. 2. — I corsi sono spesso costituiti su i fondi dei privati. I proprietari di tali fondi hanno ritenuto il diritto della semina, gli ex-Baroni hanno occupato il pascolo, o partecipano alla rendita di esso. Questa servitù è ugualmente abolita dalle leggi e da' decreti eversivi della feudalità, e specialmente dal real decreto de' 16 ottobre 1809. I proprietari debbono disporre dell'erba, e valersi della facoltà della chiusura dichiarata in favore di tutti gli altri possessori del Regno.

Art. 3. — I corsi sono soventi costituiti per convenzione. I possessori di una contrada, o di una parte di territorio, hanno messo in società il pascolo dei fondi. Questa società spesso era al profitto del Barone, che ne dirigeva l'economia. In alcuni casi erano distinti i tempi, nei quali potessero pascolarvi gli animali dello stesso Barone, e quelli dei cittadini. In alcuni altri gli ex-Baroni vendevano il prodotto dell'intero pascolo, e davano ai proprietari una piccola rata di tale prodotto. Tali convenzioni meritano il nome di servitù più che di società: ma sieno l'una o l'altra, come servitù sono abolite, come società sono risolte. I proprietari sono rientrati nel pieno ed assoluto dominio dei loro fondi.

Art. 4. — Tra' proprietari di fondi, su' quali il diritto convenzionale del corso si esercita, vi sono gli stessi ex-Baroni, o pe' loro demani ex-feudali, o pe' loro allodiali. In quanto ai primi, i diritti di corso che vi sono stati esercitati, contengono un pregiudizio agli usi, ed ai comodi che la legge accorda ai cittadini su tutte le terre demaniali de' feudi. Pei secondi, debbono gli ex-Baroni godere gli stessi benefici comuni a tutti gli altri possessori. In conseguenza tutte le terre ex-feudali, sciolto il corso, rimangono altrettanti demani soggetti agli usi civili, e stimabili nella divisione a tenore delle istruzioni generali: i fondi allodiali rimarranno nella libera ed assoluta disposizione degli stessi ex-Baroni.

Art. 5. — Debbono essere equiparati agli ex-Baroni i luoghi pii, le terre de' quali sono frequentemente soggette alle servitù, e ai diritti de' corsi. Le tenute ecclesiastiche sono per loro natura, e per consuetudine soggette agli usi dei cittadini, nell'agro de' quali sono site e debbono per conseguenza cadere in divisione, a tenore delle istruzioni generali; non avuta alcuna ragione delle mutazioni, che il corso ha portato all'esercizio dei suddetti usi.

Art. 6. — Sulle terre feudali site nei corsi, spesso i Comuni vi hanno diritti maggiori degli usi civili; essi partecipano alla fida, o hanno una riserva di pascolo, più o meno estesa, mentre che ne dura la vicenda. In tal caso deve farsi di tali diritti l'estimazione a tenore delle istruzioni generali, e compensarli in divisione con una parte corrispondente al di loro valore.

Art. 7. — Sono riputati padroni originari de' fondi coloro che hanno sulle terre corse il dritto della semina senz'alcuna prestazione, per quanto lunga sia la vicenda fra la quale la semina si esercita. Sono riputati coloni quei che seminano col pagamento di una data prestazione. Tale prestazione, se è pagata all'ex-Barone, definisce il demanio per ex-feudale; lo definisce per demanio comunale o per terra ecclesiastica, se l'Università o la chiesa riscuotano la prestazione in ricognizione del di loro dominio. I diritti di pascolo, e di fida essendo aboliti a favore dei coloni perpetui, i possessori del diritto di semina, anche soggetti a prestazioni, entrano nel beneficio del Real decreto de' 16 ottobre, dispongono dell'erba, chiudono le porzioni di territorio sul quale esercitano la semina; e salvo il reddito solito in favore dell'ex-Barone, dell'università, o della chiesa, in quanto a tutti gli altri effetti del dominio, essi sono riputati come pieni ed assoluti, padroni de' loro rispettivi fondi.

Art. 8. — Debbono aversi come territori allodiali degli ex-Baroni, quelli ne' quali siasi da essi acquistato il diritto della semina, con pubblici istrumenti, e quelli sui quali il diritto della semina, o il fondo stesso si trovi professato fra burgensatici nell'ultimo generale catasto. Per tali beni gli ex Baroni sono nella classe di tutti gli altri proprietari, e godono com'essi del beneficio del Real decreto de' 16 ottobre.

Le terre ecclesiastiche saranno anch'esse esenti da ogni servitù d'uso, quando le chiese producano gli acquisti fatti dai privati con pubblici istrumenti. In tali casi, come succedute a' particolari possessori, goderanno del suddetto diritto.

Art. 9. — Trovandosi sovente le servitù de' corsi stabilite su i fondi di ogni sorta, ed il fine della legge essendo quello di sgravare le proprietà da tutte le servitù abusive e pregiudizievoli all'agricoltura, le vigne, gli oliveti, i frutteti, anche feudali, debbono essere esenti da qualunque servitù; e gli ex-Baroni possono chiuderli, come i fondi allodiali di loro assoluta proprietà.

Art. 10. — Dove il diritto di semina sia stato concesso con contratti espressi, nascenti da pubblici istrumenti, in guisa che non possa su di esso fondarsi in favore di quei che l'esercitano altra presunzione, oltre a quella, che il contratto stesso manifesta, il pascolo che abbiassi riservato il padrone concedente, sarà commutato in denaro, e la proprietà dell'erba sarà consolidata a quella della semina, mediante però un canone redimibile a tenore del Real decreto dei 17 di gennaio.

Art. 11. — In tutti i casi, nei quali il presente regolamento richiede una prova nascente da' pubblici istrumenti, questa prova non può essere supplita da altra equivalente, qualunque essa sia.

Art. 12. — Il presente regolamento servirà di norma ai signori Commessari del Re per la divisione de' demani, ed alle altre Autorità per tutti i casi, ne' quali l'applicazione della legge non sarà contraddetta. La contraddizione dovrà essere portata innanzi alla Commissione feudale, ed è ristretta al tempo in cui dureranno le funzioni attribuite alla medesima. Scorso questo termine non sarà ricevuta, nè ammessa.

I signori Intendenti delle due Calabrie ne faranno l'inserzione nei loro giornali, e ne ordineranno la pubblicazione in tutti i Comuni della loro Provincia.

www.demaniocivico.it